

COMM. TRIB. PROVINCIALE LECCO - 10/03/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 07 marzo 2011 il Sig. Pe. Gi. ha impugnato avviso di accertamento n° T9P01T201424 dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di lecco avente ad oggetto Irpef, Irap ed IVA anno 2005.

Il ricorrente ritiene che l'avviso impugnato sia da annullare perché infondato.

Nell'ipotesi di contestazione di fatture fittizie in quanto relative ad operazioni inesistenti, l'onere probatorio grava sull'Amministrazione finanziaria come da citata e consolidata giurisprudenza di legittimità.

Gli elementi indiziari evidenziati dall'Agenzia nell'avviso di accertamento, posti a fondamento della fittizietà delle fatture di costo emesse dalle ditte St. e Cu., non sono altro che la trasposizione di quanto risulta dal processo verbale della Guardia di Finanza .

I seguenti elementi indiziari

le due ditte risultano fallite;

non dispongono di dipendenti e di mezzi idonei all'esercizio dell'attività;

non possiedono alcuna documentazione contabile o extracontabile e non effettuano versamenti d'imposta;

percepiscono pagamenti in contanti;

non inviano solleciti di pagamento relativi a fatture non pagate,

sono riferiti solo ed esclusivamente a soggetti diversi dalla ditta Pe. tali elementi erano assolutamente ignoti al Sig. Pe..

Gli elementi indiziari riportati sono assolutamente insufficienti a costituire valide presunzioni, idonee ad invertire l'onere della prova.

Nessun rilievo di carattere formale è stato formulato nei confronti della ditta Pe., nessuna omissione contabile è stata contestata, la ditta risulta congrua rispetto agli studi di settore .

In merito al rilievo dei presunti ricavi occultati si ritiene del tutto infondato il rilievo. Le somme versate dalla Sig.ra Po., madre del ricorrente, sono state prelevate dalla cassa dell'impresa e corrisposte dal Sig. Pe. a titolo di restituzione di un prestito erogato dal padre. La circostanza della mancanza di un contratto di mutuo scritto è del tutto irrilevante, attesi i rapporti parentali strettissimi, è assolutamente normale che il mutuo non sia stato formalizzato per iscritto .

L'Ufficio con controdeduzione depositate il 26/04/11 difende la legittimità del proprio operato contestando puntualmente gli argomenti addotti in ricorso.

Gli elementi forniti appaiono di natura qualificata, compete al contribuente dimostrare l'effettiva sussistenza delle operazioni oggetto di contestazione.

La mancanza di contratti di appalto scritti per quanto riguarda le operazioni con le ditte Str. e Cu., costituiscono una violazione del principio generale di certezza ed oggettiva determinabilità del costo, così come la mancanza di un contratto di mutuo scritto con il padre fa venir meno il presupposto iniziale alla restituzione dello stesso.

si chiede il rigetto del ricorso.

OSSERVA

La Commissione visti gli atti e i documenti allegati ritiene in parte accoglibile il ricorso.

Si ritiene non legittima la ripresa a tassazione dei presunti costi fittizi relativi alle fatture emesse dalle ditte St. e Cu..

Le circostanze che le ditte sopracitate non possedessero documentazione contabile, non effettuassero versamenti d'imposta, non inviassero solleciti per fatture non incassate non disponessero di mezzi propri, non avessero dipendenti regolarmente assunti e incassassero per contanti gli importi fatturati sono fatti che il contribuente non è tenuto a conoscere e che non possono aver rilevanza nei suoi confronti.

Nessuno degli elementi indiziari indicati dall'Agenzia concerne la ditta Pe., nessun rilievo di carattere formale è stato contestato nei confronti della ditta Pe. e nessuna omissione contabile gli è stata contestata. La ditta risulta congrua rispetto agli studi di settore.

Per quanto sopra si ritiene che gli elementi indiziari offerti dall'Agenzia delle Entrate non appaiano sufficienti a costituire presunzioni atte ad incidere sull'onere probatorio.

Nelle ipotesi di contestazione di fatture fittizie perché relative ad operazioni inesistenti, l'onere probatorio grava sull'Amministrazione Finanziaria, come da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione che si ritiene condividere.

Legittima risulta la ripresa di € 68.063,00, per ricavi occulti in quanto il contribuente non è stato in grado di fornire prove certe e documentali relative all'esistenza del debito a carico della ditta Pe. nei confronti della madre Sig.ra Posa.

L'esistenza del mutuo per poter essere considerato un debito nei confronti di terzi deve essere regolarmente iscritto in bilancio, nel caso in esame, da quanto riportato nell'avviso di accertamento, non risulta alcuna traccia di scritture contabili, il contribuente si è limitato a documentare esclusivamente dei movimenti di denaro, movimenti non sufficienti a provare l'esistenza del debito della società.

A seguito di parziale soccombenza si ritiene sussistano giustificati motivi per la compensazione delle spese.

PQM

Accoglie parzialmente il ricorso. Spese compensate.